



Roma, 8 aprile 2008
Prot. n. 13/III/7638

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

**DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO
DEL LAVORO - DIVISIONE III**

Via Cesare de Lollis, 12 - 00185 Roma

A F.Pontrandolfi@confindustria.it

(Rif. e-mail del 6/3/2008)

**Oggetto: Legge 12/3/1999, n. 68, art. 5, comma 6 – D.M. 21/12/2007 recante
“Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni
previsto per l’istituto dell’esonero parziale dagli obblighi assuntivi di
soggetti disabili”.**

Si riscontra l'e-mail in riferimento per la parte in cui si chiede alla scrivente d'individuare con certezza la data di applicazione dell'importo del contributo esonerativo così come modificato dal decreto ministeriale di cui all'oggetto.

Al riguardo, in virtù del principio generale del “tempus regit actum”, si ritiene che l'importo del contributo esonerativo determinato con il D.M. 21/12/2007 – pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato - debba essere applicato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, a far data dall'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale (19 febbraio 2008), hanno presentato ai competenti servizi provinciali richiesta di esonero parziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 68/99.

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale
F.to Stefano Patriarca**